

Questo codice, che porta il numero 23 nel catalogo della biblioteca di Ginevra², è un manoscritto cartaceo del XIV secolo, opera di un copista istruito ed attento. La sua ortografia, pur non seguendo sempre le regole classiche, mantiene una certa tradizione grammaticale, tipica del greco costantinopolita. Esso consta di un brevissimo prologo e di ventidue capitoli contenenti una serie di disposizioni relative alle principali corporazioni artigiane di Costantinopoli.

Già prima della scoperta di questo manoscritto si sapeva che le corporazioni di Costantinopoli continuarono ad esistere anche nell'epoca post-giustiniana, sulla base di notizie generiche e di alcuni frammenti già conosciuti di questo stesso codice; ma la scoperta del *Libro dell'Eparca* permise di spingere più addentro lo sguardo nelle organizzazioni dell'epoca bizantina e di arricchire anche le cognizioni sulle organizzazioni romane del IV e VI secolo.

JULES NICOLE, che si occupò per primo dello studio e dell'esegesi dell'opera, sostenne che essa fosse stata scritta alla fine del IX secolo, cioè al tempo dell'imperatore LEONE VI IL SAGGIO (880-912) e che il suo titolo esatto fosse **toV Eparcik' n bibliion** (*Il Libro dell'Eparca*); e con questa denominazione passò senz'altro nella letteratura³. Il titolo dell'editto è derivato dal fatto che l'Eparca (o, se si preferisce, il Prefetto della città) era il funzionario preposto alla vigilanza e all'ordinamento del grande meccanismo delle arti e dei mestieri nella capitale. E la lettura del testo non può lasciare alcun dubbio sull'autenticità e sulla legittimità di questo titolo.

Perchè continua a suscitare ancora interesse tra gli studiosi un manoscritto scoperto casualmente più di cento anni orsono?

Il *Libro dell'Eparca* indica solo una parte delle attribuzioni del Prefetto della città e cioè quelle che riguardano le corporazioni. Ma questa parte è sufficiente anche da sola a dimostrare come tante questioni economiche e sociali, che si ha l'orgoglio di ritenere moderne, già allora avevano avuta una notevole elaborazione ed erano state risolte in modo abbastanza soddisfacente; oltre a ciò essa sta a testimoniare quanto l'Impero saggiamente si interessasse delle più complicate relazioni tra suddito e Stato.

§2. Il Prefetto della città di Costantinopoli non era che una fedele imitazione del *Præfectus Urbis* di Roma, magistratura che risaliva all'epoca repubblicana. Mentre però i poteri di quest'ultimo funzionario erano assai limitati, quelli del magistrato bizantino erano molto vari ed estesi. A ciò contribuiva anche

² La storia della provenienza di questo manoscritto è molto semplice e breve. Essa si trova riassunta nelle poche righe poste sulla prima pagina del «Genevensis 23»: «A Legerus illustrissimo ac doctissimo J. C. D. D. Gothofredo Gen. Reip, Consuli dia qiou utendum obtulit, 19 Martis 1645 suas erga amplissimam doctrinam observantiae mnhmovsunon Chalcedone, A. D. 1636 allatum». Cappellano all'ambasciata olandese a Costantinopoli, ANTONIO LÉGER rinvenne il codice a Calcedonia nel 1636. Dopo un anno, portando una piccola collezione di manoscritti greci, tornò nelle Valli Valdesi, suo luogo di nascita, ove esercitò le funzioni di pastore sino al 1645. In quest'epoca si recò a Ginevra e cedette il manoscritto al celebre giurista GIACOMO GODOFREDO. Dopo la morte di questi, avvenuta nel 1652, il codice passò definitivamente alla biblioteca ginevrina.

³ La tesi che il *Libro dell'Eparca* appartiene a LEONE VI è stata generalmente accettata dai più noti storici e giuristi, che in qualche modo si sono occupati del codice. Tra questi il DIEHL, il VOGT, l'HARTMANN, tanto per citarne alcuni. Vi furono invece autori, i quali, pur non combattendo direttamente questa opinione, espressero dei dubbi relativi ad essa, come il KRUMBACHER, il quale osservò che l'attribuzione del codice a LEONE IL SAGGIO sarebbe stata fatta senza grande certezza. Però chi più si oppose a questa opinione e cercò di contraddire le conclusioni del NICOLE con uno studio sistematico e profondo e con altrettante prove ed argomenti, fu lo STÖCKLE: questi ritenne di far risalire il codice alla metà del X secolo, e precisamente verso il 963; e che dovette trattarsi di una raccolta di norme emanate sotto diversi imperatori anziché di un tutto omogeneo.

il fatto che a Roma esistevano, accanto al Prefetto della città, altre autorità parallele tra le quali erano distribuite tutte quelle funzioni che a Costantinopoli si accentravano in un solo funzionario. Vi era, ad esempio, il *Præfectus annonæ*, il quale vigilava sui fornai e sui mercati, controllava i pesi e le misure e provvedeva affinché non venisse a mancare il pane in città; il *Præfectus vigilum*, al quale era affidata la vigilanza in ordine agli incendi ecc.; uffici tutti che a Costantinopoli, per il dominante spirito di forte centralizzazione, erano riuniti in una sola persona⁴.

Non si sa con certezza quando nella nuova capitale fu istituita l'autorità del Prefetto della città; nelle fonti si trova per la prima volta menzionato nell'anno 359, più tardi nel Codice Teodosiano⁵, in quello Giustiniano⁶ ed in altri documenti posteriori. Poi le fonti tacciono dal VII al IX secolo, epoca dell'editto di LEONE VI, quando lo si ritrova investito di amplissimi poteri. L'autorità prefettizia pertanto subì, nel corso dei secoli, varie oscillazioni a seconda delle condizioni dei tempi, e la vastità dei suoi poteri fu in vario modo determinata.

Il Prefetto diventava, con la sua nomina, il più alto funzionario della capitale; assumeva il potere amministrativo e giudiziario e, come primo magistrato della città, diventava anche il capo della polizia⁷. Il suo potere varcava i confini della capitale e si estendeva ai porti, ai sobborghi fino a cento miglia fuori della città, ai cittadini e agli stranieri.

Il Prefetto era la voce stessa dell'imperatore: per mezzo di lui il sovrano parlava al popolo e a lui spettava la suprema difesa ed il supremo comando nella capitale, in assenza dell'imperatore. La concentrazione di potere illimitato nelle mani di un solo individuo era naturale, anzi indispensabile, date le continue sommosse interne ed i molteplici pericoli esterni ai quali era esposta, durante quei tempi, la capitale dell'Impero.

Una delle sue funzioni era quella riguardante le corporazioni, le quali, come più fonti chiaramente attestano, si trovavano sotto la sua diretta dipendenza⁸. Il Prefetto della città rappresentava anche il legame tra lo Stato e le singole corporazioni; ad esso spettava l'accettazione e l'espulsione dei membri, la nomina dei capi, la decisione sull'apertura di botteghe e di officine ed infine la risoluzione delle numerose vertenze che sorgevano in seno alle varie corporazioni e nelle loro reciproche relazioni. Egli regolava tutto il commercio e l'industria, prendeva provvedimenti circa l'esportazione e l'importazione delle merci, stabiliva i prezzi del mercato, il salario dei lavoratori, il guadagno netto dei commercianti.

Il guadagno che derivava dal movimento di prodotti e di merci generato a Costantinopoli era enorme; conseguentemente lo Stato non poteva restare indifferente allo sviluppo dell'industria e all'espansione del commercio, così strettamente connessi con la sua vita economica e con le sue finanze. Quindi esso

⁴ È vero che anche nella nuova capitale era stato istituito il *Præfectus vigilum*, con il nome di **επαρχοὸν τῶν νυκτῶν** ma esso ebbe scarsa importanza e non lunga vita.

⁵ C. Th. 1, 10, 4.

⁶ C. 1, 28, 4.

⁷ Nella qualità di primo giudice della città, egli aveva il potere di giudicare qualsiasi crimine, di infliggere qualunque pena, dalla semplice multa fino alle mutilazioni del corpo; si interessava delle questioni di tutela, di matrimonio e di moralità pubblica. Le sue decisioni erano definitive; contro di esse era ammesso solo il ricorso all'imperatore. Come capo della polizia, egli provvedeva affinché l'ordine pubblico non fosse turbato. Sorvegliava gli spettacoli pubblici, controllava con grande attenzione ogni movimento equivoco ed ogni persona sospetta; da lui dipendevano le sorti della città durante le diverse sommosse nella capitale.

⁸ Così, ad esempio, si legge nei *Basilika*, VI, 4, 13: «**παντα ταυτην Κωνσταντινουπολει συνταεια και οι πολιται και V apo Vou-dhrou-pantov tu: eparcu the poleuò upokeisqusan**».

sorvegliava accuratamente la produzione in genere di tutte le merci destinate sia al consumo locale sia all'esportazione⁹.

Un saggio ed opportuno intervento dello Stato si manifestava pure in ordine al commercio interno, come necessario completamento del regime economico generale. Il principio regolatore seguito non poteva essere altro che quello utilitaristico: si curava il regolare consumo e l'equilibrio dei mercati, evitando la crisi sia di carestia sia di sovrabbondanza; si provvedeva cioè affinché nulla mancasse alla città, ma allo stesso tempo affinché nulla andasse perduto.

Lo Stato prendeva provvedimenti affinché non fossero immagazzinate a lungo, a scopo di speculazione, le merci, specie quelle alterabili. Questa misura preventiva aveva un doppio scopo economico: da una parte quello di regolare il guadagno e dall'altra quello di impedire il deperimento o l'alterazione delle merci.

Una norma, spesso ripetuta nell'editto, vietava la compravendita delle merci all'ingrosso, attraverso successive mediazioni, specialmente per i generi alimentari; e ciò allo scopo evidente di evitare un aumento dei prezzi. Eliminando però gli speculatori, lo Stato doveva provvedere ad avvicinare i produttori ai commercianti, affinché questi potessero comperare direttamente le merci necessarie al loro commercio. A tal fine esso obbligava i produttori e i venditori all'ingrosso di riunirsi e vendere le loro merci in luoghi determinati, dove i commercianti si recavano personalmente e si procuravano con facilità, e senza dannose frapposizioni, i generi del loro commercio. In tal modo oltre che procurarsi le merci ad un prezzo meno elevato, essi potevano anche scegliere la migliore qualità. Lo Stato dava a questa disposizione la massima importanza e per renderla più efficace, non si accontentava solo di vietare ai commercianti all'ingrosso di vendere le loro merci agli speculatori mediatori, ma proibiva anche inversamente ai commercianti stessi di acquistare merci che non servissero esclusivamente al proprio commercio.

Anche l'esattezza dei pesi e delle misure adoperate dai commercianti, nonché il loro guadagno ed il prezzo delle merci, erano controllati dallo Stato attraverso uffici speciali. Anzitutto lo Stato proibiva che le merci fossero vendute di nascosto (**laqra**) o a prezzi speciali, e puniva severamente l'alterazione e l'adulterazione, in particolar modo dei generi alimentari.

Con il variare della quantità importata e prodotta delle merci, il Prefetto ne determinava variamente il prezzo, generalmente d'accordo con i presidenti delle singole corporazioni. Spesso però il Prefetto, mosso principalmente da ragioni di opportunità, per evitare malumori presso il popolo in caso di scarsa produzione, anziché aumentare i prezzi, ordinava che fossero modificate e ridotte le varie misure, partendo dal principio che al popolo, per una evidente illusione, era generalmente più gravoso un aumento di prezzi, anziché una lieve diminuzione della merce comperata. E lo stesso sistema era generalmente attuato anche in caso di sovrabbondanza per la ragione inversa, di favorire, cioè, lo smercio dei generi.

L'intervento certamente più importante, per le conseguenze economiche che doveva determinare, era quello che lo Stato, attraverso il Prefetto della città, esplicava nel commercio, fissando il guadagno consentito agli appartenenti alle varie corporazioni. Questa disposizione aveva lo scopo principale di evitare

⁹ Un'accurata sorveglianza era compiuta sulla purezza dell'oro e dell'argento, usati per la lavorazione di diversi oggetti preziosi; sulla buona qualità delle diverse stoffe e principalmente della seta; sulle sostanze usate per la fabbricazione del sapone, cera ed altri generi di uso comune; sulla genuinità dei generi alimentari ecc.

guadagni illeciti ed eccessivi da parte dei negozianti tra cui, certamente, non mancavano i furbi ed i disonesti pronti ad usare qualunque mezzo, più o meno morale, per ottenere il massimo guadagno. E dalla stessa considerazione, molto probabilmente, erano suggeriti tutti quegli altri provvedimenti diretti a circondare ogni attività commerciale di regole restrittive, fra cui principali erano: la proibizione di vendere di nascosto merci a prezzi speciali, le disposizioni contro l'adulterazione delle merci, l'obbligo di non esercitare il commercio in altri luoghi che non fossero quelli ben determinati dalla polizia stessa.

Come si può notare esisteva dunque a Bisanzio una grande restrizione della libertà di commercio: lo Stato, con il suo privilegio di controllo sulla quantità e qualità delle merci, sul modo di vendita, sul loro prezzo, sul guadagno dei commercianti era l'arbitro di tutta la situazione economica e commerciale. E questo potere diventava un'arma politica formidabile, potendo lo Stato, attraverso le restrizioni economiche, costringere il popolo a piegarsi alla sua volontà¹⁰.

Altre volte questo mezzo veniva usato per sedare malcontenti o sommosse, determinate da carestie, poiché lo Stato aveva la possibilità di procedere facilmente alla calmierazione dei generi, finché non fosse passato il pericolo.

Lo Stato dunque non mirava solo al proprio vantaggio, bensì cercava costantemente di proteggere i consumatori, con tutti i mezzi di cui poteva disporre: se qualcuno, malgrado il vigile occhio della polizia, fosse stato ingannato da qualche commerciante, poteva sporgere denuncia all'autorità che prendeva subito i provvedimenti necessari. Anzi più che di un semplice diritto di ricorso, si trattava quasi di un obbligo, che lo Stato imponeva a tutti quelli che fossero a conoscenza di trasgressioni, da parte di determinati negozianti, delle disposizioni stabilite.

Data l'importanza che il commercio rappresentava per lo Stato bizantino e per la sua economia, era naturale che si provvedesse ad una sorveglianza accurata anche per le importazioni e le esportazioni. Il controllo era esercitato tanto sulla qualità che sulla quantità delle merci.

Per quanto riguarda la qualità delle merci destinate all'esportazione, lo Stato esaminava in primo luogo se venivano osservate le disposizioni sui **kekùlumena**¹¹, perchè se di questi era proibito esercitare il commercio nella stessa capitale, s'intende che tanto più doveva essere proibita la loro esportazione all'estero.

Ma anche le altre merci la cui esportazione era libera erano controllate. Lo Stato aveva cura affinché si esportassero merci di prima qualità; si teneva molto che l'industria bizantina fosse lodata e pregiata all'estero e che nessuno partisse dalla città sprovvisto o malcontento. La quantità poi delle merci da esportare doveva essere volta per volta stabilita dall'autorità, subordinatamente ai bisogni della capitale; nulla di quanto era necessario ed indispensabile alle esigenze della popolazione doveva uscire dalla città. La funzione di determinare la quantità

¹⁰ Al riguardo un esempio notevole è offerto dalla storia. Nell'anno 963, dopo la morte di ROMANO II, scoppiò a Costantinopoli la guerra civile tra le due parti che si contendevano la corona, capeggiata l'una dal patrizio GIUSEPPE BRINGA e l'altra da NICEFORO FOCAS: il primo minacciò il popolo di lasciarlo morire di fame, vietando la manipolazione e lo spaccio del pane; egli non poté però mettere in esecuzione questa sua minaccia poiché sopraffatto dal suo rivale.

¹¹ Con tale termine venivano indicate le cosiddette "merci proibite". Non si conosce con precisione quali fossero queste merci: forse doveva trattarsi di alcune stoffe di lusso, riservate all'uso esclusivo dell'imperatore e della sua Corte.

disponibile per l'esportazione, era grandemente facilitata dal continuo controllo sul movimento commerciale che permetteva al Prefetto di conoscere non solo la quantità di merci esistenti nella capitale, ma anche il loro consumo medio. Questa disposizione, che era basilare, aveva carattere generale ed esisteva per quasi tutte le corporazioni. Per alcune di esse tuttavia nulla è scritto nell'editto in proposito. Questo silenzio deve attribuirsi al fatto che per qualcuna di esse tale disposizione era sottintesa, essendo già stata stabilita per altre affini; per alcune, a causa della produzione molto abbondante dei loro prodotti, l'esportazione era libera e senza limiti¹²; per altre infine, essendo scarsa la produzione indigena e a costo molto elevato, non era permessa l'esportazione, ma solo l'importazione¹³. Per assicurarsi il duplice controllo, sulla qualità e sulla quantità delle merci, queste prima di essere esportate dovevano essere sottoposte all'esame delle autorità competenti; terminato l'esame ed ottenuto il permesso, le merci da esportare venivano bollate con apposito timbro, la *bulla*.

Il Prefetto aveva l'incarico di sorvegliare anche tutto il movimento d'importazione. Secondo la quantità e la qualità di questa lo Stato stabiliva il prezzo di vendita e prendeva, se necessario, i provvedimenti nel senso di evitare le crisi a causa di scarsa importazione o imprevisti movimenti del mercato. Il Prefetto stabiliva anche le modalità per la vendita delle merci da parte degli importatori stranieri; queste modalità peraltro non erano uguali per tutti, ma variavano secondo la nazionalità dei mercanti e secondo la politica estera fissata dallo Stato. Giunte le merci alla capitale, esse venivano acquistate talora distintamente dai singoli commercianti, appartenenti alle corporazioni specializzate in quel genere di commercio; talaltra invece le merci erano comperate in blocco dalle corporazioni competenti o affini. I membri delle corporazioni, cioè, versavano, secondo la loro disponibilità economica e secondo l'estensione del loro commercio, una somma in una cassa comune, formando così dei rilevanti capitali, con i quali era possibile acquistare merci all'ingrosso ed ottenere forti riduzioni di prezzo e migliori condizioni di acquisto; queste merci erano poi distribuite ai soci in ragione della quota versata, per l'ulteriore commercio. In questi casi i capi delle corporazioni erano incaricati di sorvegliare prima l'acquisto e poi la distribuzione equa delle merci tra i singoli soci.

Le merci, che per qualunque ragione non venivano comperate dalle corporazioni competenti entro il termine stabilito, dovevano essere respinte. Questa regola generale subiva talvolta, per le esigenze del commercio stesso ed entro i limiti della legge, alcune deroghe.

Accadeva non del tutto infrequentemente che, mentre sarebbe stato utile importare notevoli quantità di merci, o perchè necessarie all'industria nazionale¹⁴, o perchè offerte a condizioni molto favorevoli, la corporazione direttamente interessata non avesse i fondi sufficienti per anticipare l'importo rilevante di queste grandi partite. In questo caso, se l'interesse del commercio era veramente manifesto, si concedeva, in via transitoria, a due o più corporazioni di consociarsi e

¹² Così per i saponi e le cere vi erano industrie molto fiorenti a Costantinopoli, le quali producevano in tal quantità da non temere che si verificasse penuria.

¹³ Così per quasi tutti i generi alimentari, droghe ecc., dei quali l'esportazione non doveva essere troppo frequente, data la loro scarsa produzione indigena ed il prezzo elevato.

¹⁴ Ad esempio quando si trattava di generi che servivano come materie prime per la preparazione di oggetti o di merci dell'industria bizantina, di cui lo Stato era sicuro di poter poi facilmente effettuare a migliori condizioni l'esportazione ottenendo grandi guadagni.

di costituire una specie di cooperativa di acquisto. La stessa concessione veniva fatta anche nel caso in cui mercanti stranieri promettevano di acquistare grandi quantità di merci indigene ove fossero riusciti a vendere le loro, oppure anche per ragioni semplicemente politiche. Avveniva spesso che i commercianti stranieri venissero a Costantinopoli anche con l'intenzione di acquistare merci indigene subordinatamente alla vendita delle loro. Ora anche se queste merci non fossero state del tutto necessarie al commercio della capitale, lo Stato, ove trovava un interesse, favoriva il loro acquisto allo scopo di dare uno sviluppo all'esportazione nazionale. Per ragioni politiche, poi, era favorita l'importazione dalla Siria, dalla Bulgaria e da altri paesi. È peraltro da osservare che ogniqualvolta si costituivano dette cooperative con la partecipazione di corporazioni non direttamente interessate, queste ultime non avevano il diritto di esercitare per conto proprio il commercio della merce acquistata, ma dovevano poi cederla alla corporazione competente, ricevendone un indennizzo. È evidente che in questi casi la sorveglianza dello Stato aveva un duplice interesse: quello di esercitare il controllo abituale sulle merci importate e quello di sorvegliare i lavori delle cooperative.

Nella figura del Prefetto, dunque, risiedeva un potere di fondamentale importanza per la vita interna dello Stato; esso richiedeva anche cognizioni tecniche e specifiche competenze. Era naturale quindi che il Prefetto avesse bisogno di numeroso personale e di dipendenti specializzati, con singole attitudini, che potessero coadiuvarlo in ogni sua funzione giurisdizionale, amministrativa e di polizia¹⁵.

Alla direzione delle varie corporazioni erano posti dei capi speciali, che nella *Notitia Dignitatum* vengono indicati con i nomi di **prostatai** e di **eřarcoi**. Questi funzionari assumevano una carica presidenziale ed erano generalmente scelti dal Prefetto, il quale talora procedeva direttamente alla nomina *ex officio*; talaltra invece si limitava a confermare la designazione fatta dai membri stessi. Questo intervento del rappresentante dello Stato nella nomina dei presidenti era naturale, dato che le corporazioni si trovavano sotto le dipendenze dirette dello Stato stesso¹⁶.

Le funzioni dei presidenti erano molteplici; alcune di esse erano comuni a tutte le corporazioni, altre invece variavano a seconda della natura del commercio o dell'industria.

Generalmente erano affidati a tali dirigenti il regolamento delle relazioni tra lo Stato e le singole corporazioni e l'incarico di far rispettare le disposizioni di legge prescritte per esse. I presidenti inoltre denunciavano al Prefetto le colpe più gravi dei soci e punivano le trasgressioni più leggere; riferivano per primi nelle discussioni circa l'ammissione dei soci; segnalavano al Prefetto o al suo

¹⁵ L'elenco dei funzionari prefettizi ci è stato tramandato dalla *Notitia Dignitatum*. I dipendenti possono essere distinti in due grandi categorie: la prima comprende quelli nominati dal Prefetto al di fuori delle corporazioni; l'altra comprende quelli che venivano eletti in seno alle corporazioni stesse, sempre peraltro con l'autorizzazione e l'approvazione del Prefetto.

¹⁶ Una procedura speciale era stabilita per la nomina del primicerio (**primikhvioò**) dei *tabullarii*, il quale era considerato il decano del corpo dei notari. La successione alla carica di primicerio, rimasta vacante, spettava di diritto al più anziano dei notari. La sua elezione però era condizionata all'approvazione degli altri soci, dai quali doveva essere riconosciuta l'integrità del neoletto. Dopo tale approvazione egli riceveva la nomina ufficiale dal Prefetto. Se il giudizio dei soci risultava sfavorevole, allora succedeva nella candidatura il secondo in ordine di anzianità. Quindi, in questo caso, invece di elezione vera e propria, si trattava piuttosto di successione automatica per anzianità, perché questa risultava essere il titolo decisivo, mentre l'elezione si limitava ad accertare l'esistenza di certi requisiti pregiudiziali.

rappresentante le merci straniere che venivano comperate dalle singole corporazioni, ecc.

Esistevano però anche delle funzioni speciali, che variavano con il carattere e i bisogni delle singole corporazioni.

Per quel che riguarda l'organizzazione interna delle corporazioni, per alcune di esse esistono in proposito notizie ampie e precise, per altre invece queste sono molto scarse e per altre ancora mancano del tutto. Pertanto, dalle notizie pervenuteci e da indizi indiretti si può ritenere che i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci fossero quasi uguali per tutte le corporazioni, con piccole varianti dipendenti dall'importanza e dalle funzioni delle corporazioni stesse.

I requisiti principali richiesti per l'ammissione di un membro in una corporazione erano:

- a) Non appartenere contemporaneamente ad altra corporazione¹⁷.
- b) Il possedere alcune qualità specifiche, varianti secondo le diverse corporazioni¹⁸.
- c) L'integrità e la capacità dell'aspirante.
- d) Il consenso degli altri affiliati e del presidente e la ratifica del Prefetto.
- e) Il pagamento di una tassa d'entrata.

Non si conosce se fosse determinato il numero dei membri per le varie corporazioni¹⁹.

Oltre il caso di dimissione volontaria, il socio usciva dalla corporazione in seguito ad espulsione inflittagli per trasgressione a determinate disposizioni. Generalmente questa veniva accompagnata anche da altre punizioni, quasi sempre dalla rasatura e dalla fustigazione. Altre volte all'espulso per gravi motivi veniva tagliata la mano.

Esistevano poi dei casi in cui l'espulsione avveniva indirettamente: ad esempio, in caso di bando o quando i soci incorrevano nella pena del taglio della mano, essendo così costretti ad abbandonare il mestiere. Le singole corporazioni non si servivano sempre dell'espulsione per le stesse mancanze o trasgressioni del regolamento, ma esse imponevano questa pena secondo criteri molto variabili. Le mancanze più comuni per le quali veniva imposto tale provvedimento erano: l'esercizio di più mestieri, la trasgressione di determinate norme e l'alterazione delle merci.

§3. Il *Libro dell'Eparca* è costituito da un breve proemio e da ventidue capitoli, di cui venti corrispondono ad altrettanti collegi corporativi, come segue²⁰:

I. Peritaboulariūn (De tabularis) §§1-26.

¹⁷ Questa disposizione proibitiva facilitava innanzitutto il severo e minuzioso controllo esercitato dai funzionari del Prefetto. Tenendo poi le corporazioni ben distinte e separate, questo divieto aveva anche un fine di grande importanza economica: esso mirava soprattutto alla specializzazione, che portava alla perfezione del lavoro e del commercio.

¹⁸ Anche se nel *Libro dell'Eparca* nulla è detto circa l'ammissione degli stranieri nelle corporazioni, è da ritenersi che essi ne fossero esclusi: ciò può essere facilmente spiegato attraverso lo spirito nazionalistico che contraddistingueva le corporazioni bizantine. Per quel che riguarda la condizione civile dei membri, l'editto di solito non parla che di gente libera anche se in alcune corporazioni venivano ammessi i servi.

¹⁹ Solo per i notari il *Libro dell'Eparca* stabiliva espressamente che essi dovevano essere ventiquattro. Per quel che riguarda le altre corporazioni si sa con certezza che il Prefetto teneva una lista con il numero progressivo ed il nome dei soci di ogni corporazione. Tale controllo aveva il fine di impedire ai soci di appartenere contemporaneamente a più corporazioni.

²⁰ I titoli latini sono stati tradotti dal NICOLE.

- II. **Perivajguopratur̄n** (*De argentariis*) §§1-22.
- III. **Perivtrapezitur̄n** (*De trapezitis*) §§1-6.
- IV. **Perivtur̄n bestiopratur̄n** (*De vestiariis*) §§1-9.
- V. **Perivtur̄n prandiopratur̄n** (*De prandiopratis*) §§1-5.
- VI. **Perivtur̄n metaxopratur̄n** (*De metaxopratis*) §§1-16.
- VII. **Perivkatartariur̄n** (*De catartariis*) §§1-6.
- VIII. **Perivshrikariur̄n** (*De sericariis*) §§1-13.
- IX. **Perivtur̄n ojuniopratur̄n** (*De othoniopratis*) §§1-7.
- X. **Perivtur̄n mureyur̄n** (*De unguentariis*) §§1-6.
- XI. **Perivtur̄n khroulariur̄n** (*De cerulariis*) §§1-9.
- XII. **Perivsapunopratur̄n** (*De sapunariis*) §§1-9.
- XIII. **Perivtur̄n saldamariur̄n** (*De institutoribus*) §§1-6.
- XIV. **Perivtur̄n lùrotomur̄n** (*De logatariis*) §§1-2.
- XV. **Perivtur̄n nakelariur̄n** (*De macellariis*) §§1-6.
- XVI. **Perivtur̄n coirempovur̄n** (*De porcorum mercatoribus*) §§1-6.
- XVII. **Perivtur̄n iŋquopratur̄n** (*De piscariis*) §§1-4.
- XVIII. **Perivtur̄n ajtopoiur̄n** (*De pistoribus*) §§ 1-5.
- XIX. **Perivkaphlur̄n** (*De cauponibus*) §§1-4.
- XX. **Perivlegatarior̄u** (*De legatorio*) §§1-3.
- XXI. **Perivtur̄n bovr̄ur̄n** (*De bothris*) §§1-10.
- XXII. **Perivpantur̄n tur̄n ejgol abur̄n** (*De redemptoribus*) §§1-4.

Nel *Proemio* è l'imperatore stesso che si preoccupa di assicurare il popolo della sua equanimità²¹.

Il primo capitolo dell'editto riguarda il collegio dei notari (**taboul larvoui**), al quale era aggregato quello degli insegnanti di diritto (**didaskaloi**). Essi erano ventiquattro in tutto, corrispondenti ad altrettante sedi. Al loro capo spettava il titolo di "primicerio". Ogni notaro poteva farsi aiutare da uno scrivano con divieto assoluto di deferirgli la firma di qualsiasi atto. L'ammissione dei nuovi notari nella corporazione era rigorosissima e subordinata a titoli e a prove: doveva il candidato, tra l'altro, sapere a memoria i 40 titoli del Manuale delle leggi²², nonché conoscere i 60 libri dei Basilici²³, possedere una buona grafia, non essere un truffatore né un disonesto, avere costumi illibati, essere disinvolto nel parlare e nello scrivere. Superato l'esame sul prestabilito programma giuridico, doveva impegnarsi per iscritto ed in presenza di tutti i notari a non venire mai meno ai propri doveri. Solenni erano le formalità prescritte per l'ingresso nella corporazione; da questo si rileva l'importanza speciale rivestita dai membri di tale collegio dovuta in

²¹ Egli dice: «Dio, creando il mondo, provvide alla regolare convivenza degli uomini con i Suoi comandamenti; Nostra Serenità pure con le sue leggi, non ha altra cura che di provvedere con giustizia ai loro regolari rapporti e perciò nella Sua magnanimità emana le seguenti leggi».

È qui riconosciuta la teoria della provenienza divina della giustizia e affermata l'esistenza e la natura divina di una suprema legge regolatrice dei rapporti tra gli uomini. Tale esplicita affermazione è tipica nella legislazione bizantina costantemente caratterizzata da un particolare spirito cristiano.

²² È il famoso *Prochiro* di BASILIO I, pubblicato nell'879, in cui erano epitomate in 40 titoli le leggi giustiniane, prima *repurgatio* del diritto civile.

²³ È all'imperatore LEONE VI che si deve la promulgazione dei Basilici ossia la raccolta dell'intera legislazione in 60 libri, compilata dallo stesso BASILIO I, aggiornamento della legislazione giustiniana fatto anche per agevolarne la consultazione. A tal riguardo ved. CECCARELLI MOROLLI D., in *Dizionario dell'Oriente Cristiano*, (con ivi ampia bibliografia).

particolare modo alle delicate mansioni da essi esercitate: l'ufficio dei notari era molto simile a quello dei notai di oggi e le competenze erano pressoché le stesse.

Il secondo capitolo riguarda il collegio degli argentieri e degli orefici (**ajguropratai**). Il commercio degli oggetti preziosi era garantito dal marchio, era difeso con l'*embargo* nei riguardi degli stranieri e strettamente sorvegliato nelle eventuali provenienze furtive, con il divieto agli orefici di commerciare in metalli vili e di comperare oro in quantità superiore ad una libbra, senza il permesso speciale del Prefetto. Il giusto prezzo della vendita era garantito da responsabilità penali e dall'obbligo del risarcimento dei danni alla parte lesa.

In non minore importanza era tenuta la corporazione dei banchieri (**trapezitai**) che esercitavano anche le funzioni di cambiavalute e la loro entrata nel collegio era sottoposta a formalità che richiamavano la procedura seguita per l'elezione dei notari. Obbligo assoluto era per essi di risiedere nei loro uffici, di non farsi sostituire da nessuno, di non far vedere ad estranei i registri ed i libri contabili. Ad essi spettava il controllo di tutte le monete anche estere per verificarne il peso e la purezza del metallo. Per ogni moneta falsa che fosse loro presentata, spettava ad essi l'obbligo di farne rapporto al Prefetto e di sorvegliare i cambiavalute ambulanti e truffatori; pene severissime erano comminate a chi tagliava o falsificava monete o ne spacciava di false.

Alle corporazioni concernenti l'industria e il commercio dei tessuti e dell'abbigliamento vengono dedicati ben sei capitoli. Quattro grandi corporazioni si dividevano il processo evolutivo dell'industria serica a Costantinopoli. I **metaxopratai** erano quelli che acquistavano la seta greggia. La loro intera corporazione si accaparrava in blocco gli arrivi e la ripartizione si effettuava tra i membri del collegio in proporzione al loro apporto alla massa²⁴. Ad essi era proibito esercitare altre arti, lavorare la seta, servirsi di pesi non bollati dal Prefetto. La corporazione dei **katartavioi**, composta da cittadini liberi ed abbienti e con facoltà alle donne di parteciparvi, provvedeva a far subire alla seta grezza una prima serie di trasformazioni; la corporazione dei **shrikavioi** provvedeva alla tessitura e tintura della seta ed alla confezione delle vesti, che poi erano vendute dalla corporazione dei **bestiopratai**. Con cura gelosa, con il controllo degli ispettori nelle officine e con disposizioni penali severissime si era provveduto non solo a che i limiti fra le attribuzioni di queste diverse arti non fossero violati e che la concorrenza straniera non avesse minimamente ad intaccare il prezioso monopolio che l'imperatore voleva conservare alla capitale; ma si voleva inoltre che i prodotti riuscissero perfetti per qualità, tessiture, misure, colori delle stoffe e tali da essere i migliori del mondo, perchè garantiti dal marchio imperiale.

Altre due corporazioni, di cui il Prefetto nominava il capo o l'esarca, erano quelle dei **prandiopratai**, ovvero dei negozianti di stoffe provenienti dalle città saracene della Siria e da Seleucia, che avevano l'obbligo di tenere i loro negozi in una stessa località, e quelle dei fabbricanti e commercianti di lino e di lana, i c.d. **oqumiopratai**.

Alla corporazione dei profumieri, i **mreyoiv** dovevano appartenere i venditori di aromi, unguenti, ecc. Questi commercianti dovevano tenere i loro banchi in una via prestabilita della città, sotto un'immagine molto venerata di Cristo e vicino agli ingressi del Palazzo imperiale; data la posizione, era a loro fatto

²⁴ V. *supra* p. 8 ss.

espresso divieto di tenere qualsiasi articolo o sostanza nauseabonda per rispetto sia dei fedeli accorrenti all'immagine sacra che del pubblico all'ingresso della reggia.

A distanza non minore di 180 piedi l'una dall'altra dovevano stare le officine della corporazione dei fabbricanti di cera, i **khroul avioi**; tale disposizione era giustificata sia dai pericoli derivanti dalla infiammabilità delle sostanze da questi trattate, sia al fine di impedire una dannosa concorrenza.

Per quel che riguarda la corporazione dei saponari (**sapùnopratai**) l'editto era severissimo ed arrivava addirittura a minacciare la pena di morte a chi vendeva ai privati la "lisciva di sapone", sostanza nociva e velenosa impiegata da questi nella fabbricazione del sapone. Le corporazioni dei profumieri, dei cerularii e dei saponari erano strettamente collegate tra loro.

Dei lavoratori del cuoio (**lùrotomoi**) il più nobile era il collegio dei sellai che dipendeva direttamente dal grande scudiere dell'imperatore; gli altri due erano i collegi dei pellicciai e dei conciatori di pelli, dei quali tutti il Prefetto nominava il capo.

Da non trascurarsi era la corporazione dei macellai (**makellavioi**), dei mercanti di suini (**coiremporoi**) e dei pescivendoli (**ijquopratai**); per questi ultimi fondamentale era il divieto di esercitare essi stessi la pesca e ogni mattina i capi della corporazione dovevano recarsi dal Prefetto che fissava il prezzo di vendita del pesce nella quantità di quello pescato nella notte.

I fornai (**ajrtopüioi**) erano al tempo stesso anche mugnai; costoro godevano di speciali esenzioni da qualsiasi servizio ed onere pubblico. Il Prefetto d'accordo con il presidente della corporazione fissava la misura del guadagno che era modestissima; quanto al prezzo del pane era sempre il Prefetto che lo stabiliva secondo i prezzi del mercato del grano, ma in modo che i consumatori pagassero sempre il medesimo importo per ogni libbra di pane sia che il grano fosse caro, sia che scendesse di prezzo.

L'esperienza aveva insegnato che gli aumenti dei prezzi provocavano proteste e fermenti nel popolo, il quale rimaneva invece insensibile alle variazioni del peso della libbra, perciò avveniva che l'assessore all'annona aumentava o diminuiva il peso legale della libbra, rendendola più pesante o più leggera a seconda che vi fosse abbondanza o carestia²⁵; questo sistema d'altra parte esigeva il più rigoroso controllo su tutte le misure di capacità e di peso usate dai negozianti e che dovevano essere munite del bollo del Prefetto.

Analogamente i vasi degli osti (**kaphl oi**) dovevano essere contrassegnati da legittimo bollo e conformati a quelle misure di capacità prestabilite dall'assessore a seconda del prezzo di acquisto del vino.

L'ultima delle corporazioni del Libro era quella dei mediatori degli animali vivi (**boqroi**), con una serie di norme proprie della loro arte non escluso l'accento all'azione per i vizi redibitori esperibile nel semestre di legge.

Il capitolo XXII ed ultimo del *Libro dell'Eparca* è dedicato agli artigiani in genere, ai prestatori d'opera, agli impresari e imprenditori edili, che senza costituire altrettante corporazioni erano ugualmente sottoposti al Prefetto che decideva sulle controversie in materia²⁶.

²⁵ V. anche *supra* p. 6.

²⁶ Per esempio sul termine della consegna ed esecuzione dei lavori... con l'obbligo al costruttore di rifare a sue spese l'edificio se, nel termine di dieci anni, esso si fosse rovinato in tutto o in parte, salvo che per forza maggiore, la cui formula era: "per ira divina".

Come si è avuto modo di vedere, in questo quadro dell'economia corporativa avevano parte importantissima le importazioni e le esportazioni ed i commercianti, specialmente stranieri, che vi si dedicavano. A questa delicatissima funzione era preposto un sostituto del Prefetto, approvato dall'imperatore, detto il Legatario²⁷ (**Legatario**), al quale spettava l'esame dei registri di tutte le mercanzie importate, il controllo sulle merci esportate, che dovevano essere di prima qualità, e sull'uscita di quelle proibite, la segnalazione al Prefetto dei reati di accaparramento da parte dei commercianti di Costantinopoli, il regolamento del commercio estero in relazione ai momenti di carestia e di abbondanza di un determinato prodotto, la concessione di permessi temporanei di soggiorno agli importatori esteri ecc. In tal modo lo Stato aveva sotto controllo tutto il movimento commerciale con la possibilità di conoscere la quantità delle merci esistenti ed il consumo.

Questo per sommi capi è il contenuto del *Libro dell'Eparca* e l'ordine corporativo vigente nella capitale dell'Impero Romano d'Oriente.

L'editto come si presenta in questo testo offre sufficienti caratteri intrinseci per ritenerlo un tutto organico e completo. Sembra pertanto da doversi escludere l'esistenza contemporanea di un Libro o di un codice parallelo più diffuso o completo che avesse disciplinato *ex novo* altre corporazioni sotto l'egida dello stesso Prefetto²⁸.

Il sistema descritto in queste pagine era chiaramente concepito in modo tale da scoraggiare l'iniziativa privata e l'accumulazione di ricchezza con la conseguenza di portare in alcuni casi ad una bilancia commerciale passiva; si giustificava tuttavia con il costante richiamo all'ordinamento naturale dell'universo creato da Dio.

§4. Il problema del sistema corporativo a Costantinopoli non era del tutto risolto con l'emanazione dell'editto di LEONE VI perché non sembra credibile che tutti gli altri mestieri e professioni, esclusi dal *Libro dell'Eparca*²⁹, e più o meno fiorenti nella grande metropoli, fossero lasciati in balia di un anarchismo incompatibile con le direttive politiche dell'imperatore e con il proposito da lui espresso nel proemio³⁰. Si avvalora, quindi, la convinzione che collegi o comunque associazioni non contemplati nell'editto fossero già dotati di una loro propria organizzazione e che dipendessero da altre autorità o da altri capi privati che ne

²⁷ Cap. XX dell'editto.

²⁸ Induce a questa affermazione, la constatazione che ad es. i sellai ed i cuoiai erano compresi non per la disciplina delle loro rispettive corporazioni, soltanto appena ricordate, ma in quanto che i primi, se incaricati di pubblici servizi, dovevano stare a disposizione del Prefetto e se lavoravano per conto della Corte imperiale dovevano sottostare al soprintendente imperiale. Inoltre il Legatario o sostituto del Prefetto, era preposto alla sorveglianza di servizi non corporati e nell'ultimo capitolo relativo agli imprenditori era affermata la competenza in sede di appello del Prefetto in ordine alle controversie sulla esecuzione di lavori e di contratti, con riferimento a tutte le altre categorie di operai, intagliatori, gessai, pittori ecc. appartenenti a qualsiasi altra arte, senza alcuna allusione alle rispettive corporazioni.

²⁹ Infatti in esso non figuravano le corporazioni dei medici, dei *navicularii*, e, tra gli artigiani, quelle dei fornai, dei fabbri, dei vetrai: non sembra possibile che queste prosperassero all'infuori di ogni statuto.

³⁰ L'imperatore LEONE non si proponeva la creazione delle corporazioni bensì la radicale riforma di quelle principali che erano giunte a lui attraverso i secoli, dalla romanità pagana a quella cristiana di GIUSTINIANO. Comunque esse funzionassero era necessario che fossero stretti i freni della sorveglianza, regolato l'intervento dello Stato, imposta rigorosa disciplina sull'attività dei legali, sulle industrie e sui commerci, mediante un nuovo codice, i cui rigori di norme e di sanzioni sono stati senza dubbio indotti da una precedente anarchia che urgeva ad ogni costo far scomparire.

assicurassero il retto funzionamento nell'interesse superiore dello Stato. Ed allora il problema va posto su di un piano storico diverso ed investe tutta la storia del corporativismo degli ultimi imperatori della sede di Roma e quelli dell'Impero Romano nella sede di Costantinopoli.

Non bisogna mai dimenticare che il corporativismo in realtà era nato come istituzione originale romana e questa si era sempre mantenuta tale fino a LEONE VI, senza alcuna soluzione di continuità. Il centro della romanità si spostò totalmente da Roma a Costantinopoli, dove ne fece testimonianza universale l'imperatore GIUSTINIANO attraverso la sua immortale opera di legislazione e di codificazione romana trasformata da pagana in cristiana. Se la storia del corporativismo romano era nota dai tempi della repubblica fino ad ONORIO (400), è stata invece trascurata quella da GIUSTINIANO a LEONE VI in una ininterrotta tradizione giuridico – sociale che va rivendicata interamente al pensiero romano al quale rimasero fedeli i legittimisti d'Italia. È in tutta questa legislazione, di oltre quattro secoli, che sono stati ricercati dagli studiosi gli anelli di congiunzione tra il corporativismo repubblicano ed imperiale di Roma e quello medioevale, dei quali questo editto è uno ma non l'unico; è in quella legislazione che, a partire dalle *Scholae* giustiniane, è scaturito il completo sistema corporativo di Costantinopoli nel IX e X secolo.

Dunque, tentando una prima conclusione, si può affermare – con le parole del MARZEMIN – che il *Libro dell'Eparca* può essere considerato «come il più antico, il più organico, il più completo codice di un sistema corporativo che mai abbia plasmato l'economia politica di un grande Stato, frutto non di una improvvisazione teorica, ma bensì di una consumata maturazione, imbevuta dei succhi fecondi di una millenaria tradizione giuridica e specifica corporativa»³¹.

A tal proposito desidero non dilungarmi su argomenti ampiamente trattati in passato riguardo alle origini del corporativismo medievale e moderno, ma cercherò di spostare l'attenzione sull'aspetto prettamente codificatore del *Libro dell'Eparca*. L'editto risale a più di dieci secoli fa ma lo si può interpretare come uno dei primi tentativi di regolamentazione del commercio *strictu sensu* mosso senza dubbio dalla necessità di accentramento del potere.

Le mie riflessioni mi spingono a verificare l'attualità di questo codice, il suo influsso nel sistema normativo degli Stati moderni: per quali motivi non si adotta oggi in Italia un codice di commercio separato?

Com'è noto il diritto commerciale è nato come diritto della classe dei mercanti (*ius mercatorum*), e più precisamente come diritto degli iscritti nelle corporazioni dei mercanti. Si trattava di un sistema di norme soggettivo, che riguardava fondamentalmente una determinata categoria professionale.

Con l'abolizione delle corporazioni, conseguente alla rivoluzione francese e all'avvento dell'ideologia liberale, alla nozione di "commerciante" si sovrappose quella di "atto di commercio". Il commerciante non era più individuato in base a criteri formali (iscrizione nella *matricula mercatorum*), ma in base a criteri oggettivi: «è commerciante colui che compie per professione abituale atti di commercio» (art. 1 del *Code du Commerce*; art. 8 del Codice di Commercio del 1882)³². L'elenco degli atti di commercio comprendeva non solo singoli affari, ma

³¹ MARZEMIN G., *Il Libro del Prefetto*, p. (11) 391.

³² Con l'avvento della codificazione il diritto commerciale perse formalmente la sua connotazione di diritto di classe, ma non quella di diritto "separato". La codificazione conservò infatti la tradizionale separazione del diritto

anche attività. In particolare erano considerati atti di commercio alcune specifiche categorie di imprese³³. Grazie alla riforma dei codici del 1942 l'impresa venne ad assumere un ruolo centrale, andando a sostituire la nozione di atto di commercio. In una prima fase dei lavori preparatori questa modificazione non arrivò ad intaccare l'autonomia della disciplina dei rapporti commerciali. Restava la distinzione tra codice di commercio e codice civile, ma la materia commerciale non era più individuata in funzione della nozione di atto di commercio, ma in funzione della «attività organizzata ad impresa» avente per oggetto cinque categorie di operazioni sostanzialmente corrispondenti alle attività poi elencate nell'art. 2195 codice Civile.³⁴

Successivamente prevalse la tesi della unificazione del codice civile e del codice di commercio. Nel codice civile venne inserito il Libro del Lavoro, nel quale fu inclusa la disciplina degli imprenditori, individuali e collettivi (società), agricoli e commerciali. La disciplina dei contratti speciali e dei titoli di credito venne invece inserita nel Libro delle obbligazioni, con la conseguente cessazione della distinzione tra contratti civili e contratti commerciali. La disciplina delle procedure concorsuali venne affidata ad una legge speciale (c.d. legge fallimentare). La sostituzione nel 1942 di un codice unitario ai due codici, civile e di commercio, non segnò un definitivo superamento della specialità della materia commerciale. L'unificazione, dettata essenzialmente dalle concezioni e dalle esigenze politiche del regime fascista, si risolse infatti nella incorporazione della materia trattata nel progetto di codice di commercio del 1941 nel nuovo codice civile. Occasione di questo processo – che tuttavia ebbe alla base motivazioni più ampie e complesse – fu la concezione corporativa dell'economia, propria dell'ideologia fascista, che favorì, verosimilmente, la sostituzione del termine "imprenditore" al termine "commerciante", la nozione unitaria dell'imprenditore, nella quale vennero compresi gli imprenditori agricoli e gli artigiani³⁵, l'esclusione nella predetta nozione, di qualsiasi riferimento allo scopo di lucro e l'accostamento dell'imprenditore agli altri lavoratori³⁶.

commerciale dal diritto civile e rispettivamente per la materia commerciale, separazione tuttora vigente in numerosi paesi, fra i quali la Francia e la Germania.

³³ Ved. art. 3 Codice di commercio del 1882.

³⁴ Cfr. art. 1 del progetto di codice di commercio del 1940, c.d. Progetto Asquini.

³⁵ Cfr. artt. 2082 e 2083 del Codice Civile vigente nella Repubblica Italiana.

³⁶ Cfr. art. 2060 del Codice Civile vigente nella Repubblica Italiana.